



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1342 DEL 27/08/2026

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA NR. 2485/2026 DEL 15/06/2026 IN MATERIA DI IMU ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Contenzioso

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Considerato che:

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione n. 3 – con Sentenza nr. 2485/2026 del 15/06/2026, depositata il 16/06/2026, ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento nr. 1889 del 01/12/2025 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2026 del 30/07/2026 il Comune di Sesto San Giovanni ha autorizzato la proposizione del ricorso in appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per l'impugnazione della Sentenza n. 2485/2026 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano il 15/06/2026 e depositata il 16/06/2026, avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020;

Atteso che:

- il **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** (Testo unico in materia di spese di giustizia) prescrive:
 - all'**art. 9, comma 1**:
"È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione,

((. . .)) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)), secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.";

- **dall'art. 13, comma 6-quater:**

"Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;"

- **dall'art. 14, comma 1:**

"La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato";

Accertato che i Comuni non godono del beneficio dell'ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato tributario, così come previsto dall'art. 158 del D.P.R. n. 115/2002 (TUSG), non essendo rinvenibile nell'ordinamento attuale un'espressa previsione di legge che ne legittimi l'estensione ai suddetti Enti locali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere al versamento del contributo unificato tributario per l'appello promosso dall'Amministrazione comunale;

Visto che, in relazione al valore dell'atto impugnato (Euro 544,00, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica), per il ricorso in oggetto sarà necessario versare un importo pari a complessivi Euro 30,00 a titolo di contributo unificato tributario;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPCT 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 17/2025 del 27/11/2025 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Pecora l'incarico dirigenziale afferente al Settore Economico finanziario e tributario;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di disporre il versamento della spesa pari ad Euro 30,00 a titolo di contributo unificato tributario previsto dall'art. 13, comma 6-quater del D.P.R. n. 115/2002 a favore della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Viale Giulio Richard 5, 20143 Milano, C.F. 80105250155 – in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2026 del 30/07/2026, necessaria per l'iscrizione a ruolo del ricorso in appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia avverso la Sentenza n. 2485/2026 (pronunciata dalla CGT di primo grado di Milano il 15/06/2026 e depositata il 16/06/2026) in materia di IMU annualità 2020;
2. di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di Euro 30,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

Eserc. finanz.	2026			
CIG	Non ricorre la fattispecie	CUP		
Capitolo	Descrizione			
453010	SPESE ATTI GIUDIZIARI (CONTRIBUTO UNIFICATO, ...)			
Modalità finanz.	ENTRATE CORRENTI		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€ 30,00	€	€	€

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere alla contestuale liquidazione del contributo unificato tributario (CUT) tramite il Mod. F23 allegato, nel rispetto della normativa di settore;
5. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, pur non essendo richiesto il codice CIG, trattandosi di versamento di tributo giudiziario;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Economico finanziario e tributario;

10. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
11. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
27/08/2026**

**Il Dirigente
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**